



### **Accordi diretti o corrispondenza diretta con controparte: illecito disciplinare**

*Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 41 cdf, già art. 27 codice previgente). Tale obbligo sussiste anche nell'ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito.*

*[massima ufficiale]*

*L'avvocato deve astenersi dall'indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti di natura sostanziale, ma in tali casi deve sempre inviare una copia della missiva stessa al Collega per conoscenza (art. 41 cdf, già art. 27 codice previgente). La violazione di tale disciplina costituisce illecito disciplinare a prescindere dalla prova di un danno effettivo alla controparte.*

*[massima ufficiale]*

**Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baldassarre), sentenza n. 133 del 17 luglio 2020 (pubbl. 27.1.2021)**

*...omissis...*

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Giovanni ARENA	“
- Avv. Ettore ATZORI	“
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Daniela GIRAUDO	“
- Avv. Maurizio MAGNANO DI SAN LIO	“
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	“
- Avv. Gabriele MELOGLI	“
- Avv. Giovanna OLLA'	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Alessandro PATELLI	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carolina Rita SCARANO	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Isabella Mara STOPPANI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Celeste ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] (C.F. [OMISSIS]), nata a [OMISSIS] il [OMISSIS] e residente in [OMISSIS], avverso la decisione n. 10/16 Reg. Dec. del Consiglio Distrettuale di Disciplina di L'Aquila depositata il 30 novembre 2016 e notificata il 2 dicembre 2016 con la quale è stata irrogata la sanzione disciplinare dell'avvertimento; la ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparsa personalmente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, regolarmente citato, nessuno è presente;

Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina di L'Aquila, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Ermanno Baldassarre;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo la riduzione della sanzione a richiamo verbale;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, e in subordine la riduzione della sanzione a richiamo verbale.

#### **FATTO**

Con esposto al COA di Teramo del 12 dicembre 2014 l'avv. [ESPONENTE] riferiva che l'avv. [RICORRENTE] sarebbe intervenuta ad un incontro con la controparte, cliente dello stesso, senza la presenza del medesimo e, in tale occasione, in sua assenza, avrebbe interloquuto con la sua cliente.

A seguito del ricevimento di esposto, il CDD di L'Aquila apriva nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] procedimento disciplinare con il seguente capo d'incolpazione: *"per aver, in violazione degli artt. 6 (dovere di lealtà e correttezza), art. 22 (rapporto di colleganza) e art. 27 (obbligo di corrispondere con collega) del Codice deontologico vigente all'epoca del fatto, oggi rispettivamente art. 19 (dovere di lealtà e correttezza), art. 41 (rapporto di colleganza) del Codice deontologico approvato il 30.01.2014, in vigore dal 15.12.2014, presenziato al sopralluogo del 20.11.2014 previsto e concordato con il Collega [ESPONENTE] unicamente da aversi tra le sole parti e al sol fine di visionare i capi di abbigliamento contestati, omettendo di avvertire il Collega [ESPONENTE] della presenza, così violando gli accordi con quest'ultimo intercorsi, e per aver discusso nell'occasione con la controparte in assenza del Collega, degli aspetti controversi, sino ad arrivare ad ottenere l'assenso al rilascio delle copie delle note di debito.*

*In Bellante il 20.11.2014".*

Espletata l'istruttoria, il CDD di L'Aquila riteneva l'avv. [RICORRENTE] responsabile dell'addebito contestato in quanto: *"Dall'istruttoria, documentale ed orale espletata, emerge come al sopralluogo richiesto dall'avv. [RICORRENTE] per consentire alla propria assistita di visionare la merce su cui era sorta contestazione tra le medesima e la parte assistita dall'Avv. [ESPONENTE] avrebbero dovuto partecipare le sole parti...".* *"All'incontro programmato, invece, si recava anche l'avv. [RICORRENTE], che, nell'occasione, interloquiva con la controparte, segnatamente in ordine a due note debito*



*che questa avrebbe emesso e delle quali la predetta aveva già chiesto copia all'Avv. [ESPONENTE], ottenendone risposta negativa".*

*"...avrebbe dovuto l'avv. [RICORRENTE] avvertire il collega di controparte, ove anche la sua presenza all'incontro non fosse stata preventivamente programmata, non appena le circostanze (esigenza di supportare la cliente, straniera, non padrona della lingua) lo avessero richiesto. Del pari, l'osservanza del canone sancito dall'art. 41 del CD avrebbe dovuto suggerire all'avv. [RICORRENTE] di astenersi dall'interloquire con la controparte, stante l'assenza del collega avversario (a nulla rilevando che si fosse in una fase stragiudiziale) peraltro su un argomento che travalicava l'oggetto e le finalità del sopralluogo (verifica vizi lamentati) e che, anzi, aveva formato oggetto di contrasto con il collega avversario".*

Quanto alla sanzione disciplinare il CDD, valutato che l'avv. [RICORRENTE] aveva agito con leggerezza, aveva presentato le proprie scuse al collega e non aveva altri precedenti disciplinari, irrogava ai sensi della lett. a) del comma 3 dell'art. 22 del CDF la sanzione dell'avvertimento.

Il provvedimento disciplinare veniva quindi appellato dalla ricorrente dinanzi al CNF.

#### **Motivo di impugnazione.**

La ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo della ricostruzione del fatto, allegandone una diversa valutazione. Infatti, ha evidenziato di aver partecipato all'incontro con la controparte solamente per supportare la propria cliente, di nazionalità cinese, con la lingua italiana e che nel colloquio avuto non si discusse delle note di debito. Inoltre, la stessa evidenziava che seppur l'avv. [ESPONENTE] avesse precedentemente manifestato la volontà di non consegnare le note di debito alla cliente dell'avv. [RICORRENTE], le dette note di debito erano documenti che la controparte aveva già consegnato a quest'ultima in precedenza e, pertanto, la successiva consegna, sollecitata nel corso del sopralluogo, non aveva leso alcun diritto della controparte. Concludeva quindi la ricorrente con la richiesta di assoluzione dal capo d'incolpazione e, in via subordinata l'applicazione del richiamo verbale

#### **Motivi della decisione**

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Pregiudizialmente, sotto il profilo del raffronto tra la previgente e l'attuale formulazione del Codice Deontologico Forense nulla si può rilevare, considerato che la Corte di Cassazione ha chiarito che l'art. 65, comma 5, della legge n. 247/12 deve essere pacificamente interpretato nel senso che *"in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le*



*norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato*", con la conseguenza che possono trovare applicazione gli artt. 19 (dovere di lealtà e correttezza) e 41 (rapporto di colleganza) del codice attualmente in vigore, fattispecie precedentemente disciplinate dagli artt. 22 (rapporto di colleganza) e 27 (obbligo di corrispondere con il collega) che prevede la sanzione attenuata sino alla censura e quindi con la mutazione in *melius* rispetto all'inquadramento della fattispecie ed al regime sanzionato.

Nel merito non paiono censurabili gli assunti del CDD quando afferma che *"...avrebbe dovuto l'avv. [RICORRENTE] avvertire il collega di controparte, ove anche la sua presenza all'incontro non fosse stata preventivamente programmata, non appena le circostanze (esigenza di supportare la cliente, straniera, non padrona della lingua) lo avessero richiesto. Del pari, l'osservanza del canone sancito dall'art. 41 del CD avrebbe dovuto suggerire all'avv. [RICORRENTE] di astenersi dall'interloquire con la controparte, stante l'assenza del collega avversario (a nulla rilevando che si fosse in una fase stragiudiziale) peraltro su un argomento che travalicava l'oggetto e le finalità del sopralluogo (verifica vizi lamentati) e che, anzi, aveva formato oggetto di contrasto con il collega avversario"*, avendo effettivamente incontrato l'avv. [RICORRENTE] controparte senza la presenza dell'avv. [ESPONENTE] dalla quale era assistita.

Non pare quindi affetta da vizi la decisione del CDD che, in considerazione delle scuse presentate al Collega e in assenza di precedenti disciplinari ha applicato la sanzione dell'avvertimento ai sensi della lett. a) del comma 3 dell'art. 22 del Codice Deontologico Forense e non la sanzione edittale della censura.

A questo proposito il Consiglio Nazionale Forense ha avuto più volte modo di affermare che costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (cfr. CNF, sent. n. 60 del 25 maggio 2018), così come è obbligo deontologico che discende dai principi generali di correttezza e lealtà verso i colleghi non prendere accordi con la controparte né comunque partecipare ad accordi intervenuti con la stessa quando sia assistita da un avvocato senza che quest'ultimo sia avvertito (cfr. CNF, sent. n. 93 del 8 giugno 2013), chiarendo che l'illecito derivante dalla violazione dell'art. 41 CDF si integra a prescindere dalla prova di aver cagionato un danno alla controparte (cfr. CNF, sent. n. 161 del 6 novembre 2017 e sent. n. 236 del 23 dicembre 2017).

Né può essere accolta la richiesta formulata dalla ricorrente in via subordinata di applicazione del richiamo verbale in quanto lo stesso, previsto dall'art. 28 del Regolamento CNF n. 2/2014, è disposto dalla sezione del CDD con decisione che



definisce il procedimento nei casi di infrazioni lievi e scusabili, atteso che Il comma 2 dell'art. 28 dispone che *“Il richiamo verbale non ha carattere di sanzione disciplinare ed è formalmente comunicato all'iscritto e al Consiglio dell'Ordine di appartenenza con lettera riservata del Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina ovvero a mezzo pec”*.

Ne deriva, pertanto, che il richiamo verbale – tenuto conto che Il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento conformemente al principio del libero convincimento che si applica anche al giudizio disciplinare (cfr. CNF, sent. n. 151 del 24 settembre 2015) - non costituisce una sanzione disciplinare, non essendo prevista nell'elenco delle sanzioni di cui all'art. 53 della L. 247/2012, come statuito da più pronunce del CNF, secondo il quale *“Una volta affermata la responsabilità disciplinare dell'incolpato per infrazioni non lievi né scusabili, la sanzione dell'avvertimento non può essere ulteriormente mitigata al richiamo verbale, che peraltro non ha carattere di sanzione disciplinare (art. 52 L. n. 247/2012 e art. 22 cdf)”* (CNF, sent. n. 1 del 22 novembre 2018).

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/12 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934 n. 37,

Il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso conferma la decisione impugnata.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2019.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Giampaolo Brienza

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 18 luglio 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria